

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1451

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SERVELLO, ALMIRANTE, BAGHINO, BOLLATI, DEL
DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MICELI VITO,
PAZZAGLIA, RAUTI, ROMUALDI, SANTAGATI, TRANTINO,
TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE**

Presentata il 13 maggio 1977

Inchiesta parlamentare sull'E.G.A.M.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge intendiamo promuovere un'inchiesta parlamentare sulla scandalosa vicenda dell'EGAM che, è stato soppresso con decreto-legge del 7 aprile 1977, n. 103.

Mentre il decreto-legge, a parte ogni altra considerazione, viene presentato come un ingenuo strumento tecnico per salvare il salvabile di questo colossale naufragio, noi riteniamo doveroso e necessario conoscere le cause prossime e remote che lo hanno determinato.

L'EGAM venne costituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 574, e ne approvò lo statuto che imponeva all'Ente di gestire, operando secondo criteri di economicità, le partecipazioni acquisite o ad esso trasferite.

Dovettero passare ben cinque anni e solo con la legge 7 marzo 1973, n. 69 vennero dettate le norme e la disciplina delle attività dell'EGAM. Con l'articolo 1 venivano

trasferite le azioni di proprietà dello Stato, nella Cogne, nell'AMMI e nella SICEA, all'Ente che riceveva un fondo di dotazione di 330 miliardi di lire.

Per il conseguimento delle sue finalità l'Ente era autorizzato a costituire società per azioni, procedere al riassetto ed alla organizzazione delle società controllate, assumere partecipazioni nelle società al cui capitale partecipassero enti minerari regionali o finanziarie regionali aventi come scopo la ricerca mineraria scientifica ed applicata, offrire la propria assistenza tecnica per l'attuazione di programmi regionali di ricerca mineraria nonché per la ristrutturazione e lo sviluppo delle industrie estrattive o di trasformazione delle risorse minerarie.

Ma l'Ente, ancora, doveva predisporre dei programmi quinquennali con previsioni sull'ammontare degli investimenti da realizzare nel quinquennio, sulla consisten-

za della occupazione, sulle iniziative per la verticalizzazione del settore minerario controllato, sulla sua razionale ristrutturazione tecnica ed organizzativa, sulla determinazione delle iniziative per facilitare e consentire un definitivo assetto del settore minerario controllato anche nella prospettiva di validi obiettivi economici.

Erano compiti validi, impegnativi, con funzioni promozionali. Doveva essere il toccasana del settore.

Ma, proprio alla scadenza del primo quinquennio, quando si sarebbero dovute trarre le indicazioni di così importante programma, il Governo si è visto costretto a sopprimere l'Ente.

Di fronte a questo stato di fatto ci sembra più che giustificato chiedere che il Parlamento conosca quanto è effettivamente avvenuto nella gestione dell'EGAM.

Chi ha la responsabilità di questo disastro? Gli uomini preposti alla amministrazione dell'Ente non sono stati pari ai loro compiti? Mancati controlli da parte del Ministero delle partecipazioni statali? Errori commessi nelle scelte? Un qualcosa, è evidente, non ha funzionato, o ha funzionato male, o l'Ente è stato condotto fuori dai binari sui quali doveva procedere. Perché?

Questi sono interrogativi ai quali debbono esser date risposte concrete e specifiche perché il danno arrecato allo Stato

non può essere coperto dal silenzio del Governo.

Siamo di fronte ad un vero scandalo. Scandalo che purtroppo si allinea nella lunga catena di altri scandali e l'opinione pubblica è giustamente allarmata perché i miliardi, le centinaia di miliardi buttati in questo pozzo minerario senza fondo sono quattrini del contribuente.

Ed è per questi motivi che presentiamo la presente proposta di legge. Il Parlamento deve conoscere, il cittadino deve sapere, e chi ha colpa deve essere posto di fronte alle proprie responsabilità.

In un momento tanto delicato della nostra situazione economica, è dovere far conoscere a tutti che il Governo non può e non deve sperare che un simile sperpero di quel danaro, sottratto al cittadino con imposizioni che non trovano riscontro in alcun altro Stato, possa passare sotto silenzio, tutto coprendo con la soppressione dell'EGAM.

Onorevoli Colleghi! Chiediamo il Vostro voto favorevole alla presente proposta di legge in quanto la Camera non deve rinunciare al proprio diritto ispettivo nei confronti del Governo quando un caso tanto clamoroso appare essere una manifestazione squisitamente emblematica di un costume e di una gestione del potere economico incompatibili con gli interessi della collettività nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di accettare quali siano state le cause economiche, amministrative e politiche che hanno determinato la soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie - EGAM - con particolare riguardo ai seguenti punti:

a) se l'EGAM, ai sensi dell'articolo 1 del proprio statuto, abbia gestito con criteri di economicità le partecipazioni acquisite o ad esso trasferite;

b) se per l'attuazione dei propri compiti abbia seguito le direttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554;

c) quali persone, dalla istituzione dell'Ente, abbiano fatto parte del consiglio di amministrazione e quali decisioni abbiano preso;

d) se, in relazione al conseguimento delle finalità istituzionali, l'EGAM abbia costituito società per azioni, assunto partecipazioni e se abbia proceduto al riassetto ed alla organizzazione delle società controllate in modo da assicurare l'efficienza ed il coordinamento delle iniziative;

e) quale sia stato il programma che, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 marzo 1973, n. 69, doveva contenere, per ogni quinquennio di attività, indicazioni e previsioni:

sull'ammontare degli investimenti da realizzare;

sulla consistenza dell'occupazione;

sulle iniziative per la verticalizzazione del settore controllato e per la ristrutturazione tecnica e legislativa;

sulle iniziative per facilitare o consentire un definitivo assetto del settore minerario anche nella prospettiva di validi obiettivi economici;

sulla spesa destinata alla ricerca mineraria applicata;

f) quale sia stata l'azione di controllo del Ministero delle partecipazioni statali e quali interventi, anche sul piano amministrativo, siano stati effettuati e quando;

g) quale fosse lo stato di obsolescenza degli impianti e della produzione delle aziende che l'EGAM si è accollato al suo sorgere;

h) quale e quanta mano d'opera sia stata impegnata nelle aziende del gruppo e quale ne sia stata la produttività ed il costo dei prodotti;

i) quale la predisposizione dei mezzi e delle strutture finanziarie idonee a consentire la realizzazione dei programmi di riconversione o di ristrutturazione delle imprese suscettibili di risanamento e quali di queste imprese siano state prese in considerazione;

l) quali iniziative siano state prese nei confronti delle aziende e degli impianti non risanabili;

m) quanto è costata allo Stato la operazione EGAM sin dal sorgere dell'Ente e quali utili e profitti abbia prodotto.

ART. 2.

La Commissione parlamentare d'inchiesta è composta da 14 senatori e 14 deputati nominati dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati su designazione dei rispettivi gruppi parlamentari in proporzione alla loro consistenza numerica nei due rami del Parlamento.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta è nominato di comune accordo dai Presidenti delle due Camere al di fuori dei componenti la Commissione ma di cui fa parte ad ogni effetto.

La Commissione parlamentare d'inchiesta, nella sua prima riunione, con voto limitato, elegge tra i suoi componenti due vice presidenti e due segretari.

ART. 3.

I componenti della Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti all'ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne ha conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per quanto riguarda le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o per informazione, notizie, atti, o documenti del procedimento d'inchiesta salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

ART. 4.

La Commissione parlamentare d'inchiesta procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale sia penale che civile, amministrativo o militare.

In ogni caso sono rispettati i limiti posti a tutela della libertà della persona e la garanzia dei diritti fondamentali del cittadino.

ART. 5.

La Commissione parlamentare d'inchiesta può:

a) ordinare l'esibizione ed il sequestro di atti, documenti o cose, nonché la perquisizione personale o domiciliare;

b) ordinare la ispezione di luoghi o di cose;

c) ordinare la perizia quando le indagini richiedono cognizioni tecniche specializzate;

d) convocare ed esaminare le persone che ritiene a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti.

ART. 6.

Le persone di cui alla lettera d) dell'articolo 5 della presente legge sono convocate, di norma, per iscritto. Dopo essere state ammonite dell'importanza morale dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza, sono invitate a pronunciare la formula: « giuro di dire la verità e null'altro che la verità » e vengono esaminate separatamente.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronto.

Se la persona convocata, senza un legittimo impedimento, non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il

Presidente ne ordina l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

ART. 7.

Se, nei casi previsti dall'articolo 5, lettera *a)*, *b)*, e *d)*, è eccepito il segreto professionale, ivi compreso quello giornalistico o bancario, la Commissione parlamentare, quando non ritiene fondata l'eccezione, tenuto conto delle esigenze dell'inchiesta, ordina la esecuzione dei provvedimenti oppure procede all'esame delle persone.

Quando un pubblico dipendente eccepisce il segreto d'ufficio la Commissione di inchiesta, se ritiene necessaria ai fini dell'inchiesta stessa l'acquisizione delle notizie, degli atti, dei documenti o delle cose cui si riferisce l'eccezione, su deliberazione presa a maggioranza dei propri componenti, procede.

ART. 8.

La Commissione parlamentare d'inchiesta conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione.

Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei propri componenti di redigere la relazione.

La Commissione parlamentare, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali delle sedute, dei documenti e degli atti.

ART. 9.

La Commissione parlamentare d'inchiesta presenta contestualmente la propria relazione al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica con le conclusioni e le indicazioni necessarie.

ART. 10.

Il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente del Senato della Repubblica, di intesa, destinano uffici, funzionari e personale per i servizi di segreteria della Commissione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei bilanci della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per una metà ciascuno.